

Determina Direttoriale
CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura, Agrumicoltura
Prot. n. 0007194 del 03/02/2026

Oggetto: determina a contrarre per la prosecuzione dell'attività di breeding su fragola della Romagna tra CREA-OFA, NEW PLANT Soc. Consortile Agricola e COVIRO Srl – **Sede di Forlì.**

IL DIRETTORE

Dott. Enzo Perri, nominato Direttore del Centro di Ricerca CREA Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura (CREA OFA) con Decreto del Presidente del CREA n.121426 del 23/12/2021 dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025, prorogato nell'incarico con Decreto del Presidente prot. n. 94630 del 18/12/2025 fino al 31 gennaio 2026, nelle more della conclusione della procedura di reclutamento dei nuovi direttori, e ulteriormente prorogato con Decreto del Presidente prot. n. 1271 del 12/01/2026, fino alla data di insediamento dei vincitori della selezione;

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con sede in Roma;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui viene approvato il nuovo Statuto del CREA;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2024 con cui il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione e la successiva riunione di insediamento del Consiglio di amministrazione in data 11 aprile 2024, giusto verbale n. 1/2024;

CREA - Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
CREA - Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops

Via Settimio Severo, 83 - 87036 Rende (CS) Sede amministrativa
Via di Fioranello, 52 - 00134 Roma
Via Torrino, 3 - 81100 Caserta
Via La Canapona, 1bis - 47121 Forlì
Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT)
Via Nursina, 2 - 06049 Spoleto (PG)

@ ofa@crea.gov.it | ofa@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

T +39 0984 4052
T +39 06 7934811
T +39 0823 256201
T +39 0543 89428
T +39 095 7653111
T +39 0743 49743

VISTO il Decreto presidenziale prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con cui la Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

RICHIAMATE le proprie determine prot. n. 438 del 4/01/2022 e prot.n. 97270 del 7/11/2024 con la quale sono stati rispettivamente nominati quali responsabili di sede del CREA-OFA, il Dott. Gianluca Baruzzi (sede di Forlì), la Dott.ssa Elisa Vendramin (sede di Roma), la Dott.ssa Milena Petriccione (sede di Caserta) e la Dott.ssa Silvia Di Silvestro (sede di Acireale) fino al 31 dicembre 2025, di seguito prorogati al 31 gennaio 2026 con la propria determina prot. 95690 del 23/12/2025, e il Dott. Fabrizio Carbone (sede di Rende) fino al 5/11/2026;

VISTA la propria Determina Prot. n. 6669 del 02/02/2026 con la quale vengono nuovamente prorogati nei rispettivi incarichi, i responsabili di sede in scadenza al 31 gennaio 2026, il Dott. Gianluca Baruzzi (sede di Forlì), la Dott.ssa Elisa Vendramin (sede di Roma), la Dott.ssa Milena Petriccione (sede di Caserta) e la Dott.ssa Silvia Di Silvestro (sede di Acireale) fino all'insediamento del nuovo direttore del CREA OFA;

VISTO il Decreto del Presidente prot. n. 94630 del 18/12/2025 con cui, tra l'altro, è stata confermata al Dott. Enzo Perri, fino al 31 gennaio 2026, la proroga dell'attuale incarico di direzione del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura conferito, salvo che non intervenga, prima di tale termine, la nomina del nuovo Direttore in esito alla relativa procedura selettiva indetta con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 80-2025;

VISTA la propria Determina Prot.n. 0095690 del 23/12/2025 con cui vengono prorogati i Responsabili di sede del CREA-OFA, in scadenza al 31 dicembre 2025, il Dott. Gianluca Baruzzi (sede di Forlì), la Dott.ssa Elisa Vendramin (sede di Roma), la Dott.ssa Milena Petriccione (sede di Caserta) e la Dott.ssa Silvia Di Silvestro (sede di Acireale) fino al 31 gennaio 2026;

CONSIDERATO che con Decreto d'urgenza del Presidente prot. n. 1271 del 12/01/2026 è stato prorogato, a decorrere dal 1° febbraio 2026, l'incarico conferito allo scrivente come Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, fino all'insediamento dei vincitori della selezione per il reclutamento dei nuovi direttori;

VISTA la propria Determina Prot.n. 0006669 del 02/02/2026 con cui vengono prorogati i Responsabili di sede del CREA-OFA, in scadenza al 31 gennaio 2026, il Dott. Gianluca Baruzzi (sede di Forlì), la Dott.ssa Elisa Vendramin (sede di Roma), la Dott.ssa Milena Petriccione (sede di Caserta) e la Dott.ssa Silvia Di Silvestro (sede di Acireale) fino all'insediamento del vincitore della selezione per il reclutamento del nuovo direttore del CREA OFA;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA prot. n. 0024805 del 18/03/2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA e relativa nota di trasmissione UDG5 prot. n. 0026193 del 23/03/2022;

VISTO l'art. 11.9, lettere g) e h) del Regolamento di organizzazione e funzionamento sopraindicato che affida al Direttore di Centro il compito di avviare le procedure per la valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale fino all'individuazione dei soggetti per la successiva stipula dei contratti, di predisporre le bozze preliminari dei suddetti contratti e dare esecuzione agli stessi stipulati dal Direttore Generale;

CONSIDERATO che nell'ambito della sua missione istituzionale il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore della frutticoltura;

TENUTO CONTO che, a partire dal 1978, l'ex Istituto Sperimentale per la Frutticoltura (attuale CREA-OFA sede di Forlì), ha realizzato e coordinato in Romagna numerosi progetti di miglioramento genetico della fragola, dapprima finanziati in gran parte dalla Regione Emilia-Romagna, poi cofinanziati da NEW PLANT Soc. Consortile Agricola a r.l. (di seguito NEW PLANT), con sede legale in Via Malpighi 5, 47122 Forlì (FC) a cui si è unito, nell'ultimo quinquennio, COVIRO Società Consortile a r.l., ora COVIRO s.r.l. (di seguito, COVIRO), con sede legale in Via Romea Nord, 180 Cervia (RA);

CONSIDERATO che tale attività è stata regolata nel corso degli anni da appositi Contratti, l'ultimo dei quali (prot. CREA n. 0090243 del 04/10/2021), sottoscritto tra CREA-OFA, NEW PLANT e COVIRO, è giunto a naturale scadenza il 31/12/2025;

PRESO ATTO che è intenzione di COVIRO (prot. CREA n. 0096336 del 29/12/2025) e NEW PLANT (prot. CREA n. 0000341 del 07/01/2026) proseguire la suddetta attività fino al 31/12/2030;

CONSIDERATO che le attività di cui sopra hanno consentito di ottenere nuove varietà, quali Brilla (privativa comunitaria n. EU46247 del 18/04/2017) ed Elodi (privativa comunitaria n. EU69536 del 19/05/2025) che si sono affermate non solo in Romagna, ma anche in molti paesi del Nord Europa, e di acquisire un notevole patrimonio genetico di proprietà condivisa tra i tre Organismi che necessita di ulteriore valutazione e selezione;

VALUTATO che NEW PLANT e COVIRO hanno dimostrato, nel corso dell'esecuzione dell'attività di cui sopra, di possedere ottime capacità tecniche e strutturali per assicurare il regolare svolgimento delle attività, di conoscere pienamente le caratteristiche agronomiche e qualitative dei materiali genetici ottenuti dalla valutazione dei dati agronomici di risposta delle accessioni nei campi varietali e dimostrativi al riguardo allestiti, consentendone pertanto l'individuazione del più adeguato piano di eventuale diffusione commerciale;

RITENUTO che in ragione di quanto sopra, nonché del buon esito delle attività finora condotte da NEW PLANT e COVIRO, CREA-OFA intende proseguire la suddetta collaborazione;

RICHIAMATO il nuovo schema di Contratto di cui sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

per le ragioni e le finalità indicate in premessa,

ASSUME LA DETERMINAZIONE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente Determina e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

Di autorizzare la prosecuzione dell'attività di sviluppo congiunto su fragola della Romagna, formalizzando un "Contratto di sviluppo congiunto per attività di breeding su fragola della

Romagna”, da stipularsi fra CREA-OFA, NEW PLANT Soc. Consortile Agricola a r.l., via Malpighi, 5 47122 Forlì (FC) e COVIRO s.r.l., Via Romea Nord, 180 Cervia (RA), con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino alla data del 31/12/2030;

Art. 3

Di approvare lo schema di Contratto predisposto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina.

Art.4

Di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare volta alla sottoscrizione del Contratto sopracitato con NEW PLANT e COVIRO.

Ai sensi della Legge n. 241/1990, lo scrivente è individuato quale Responsabile del procedimento.

La presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio Trasferimento tecnologico (UTS3) per i successivi adempimenti di competenza.

Della presente determina viene data adeguata pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

IL DIRETTORE

Dott. Enzo Perri

Firmato digitalmente ai sensi del CAD

CONTRATTO DI SVILUPPO CONGIUNTO PER ATTIVITÀ DI BREEDING SU FRAGOLA DELLA ROMAGNA

TRA

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, con sede legale in Via della Navicella, 2/4 – 00184 Roma e sede amministrativa in via Settimio Severo, 83 – 87036 Rende (CS), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del dott., nato a (.....) il, nella sua qualità di Direttore del CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA), a ciò nominato con (di seguito denominato CREA)

E

NEW PLANT Società Consortile Agricola a r.l. con sede legale in Via Malpighi, 5 47122 Forlì (FC), C.F. e P.I. 03318330408 rappresentata da residente per la carica presso la sede legale (di seguito denominato NEW PLANT)

E

COVIRO s.r.l., con sede legale in Via Romea Nord 180, 48015 Cervia (RA), C.F. e P.I. 02217360391 rappresentata da residente per la carica presso la sede legale (di seguito denominato COVIRO)

PREMESSO CHE

- a) Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2014, persegue le sue finalità istituzionali attraverso i Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- b) Nell'ambito della sua missione istituzionale, il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore della frutticoltura e, in particolare, il CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) effettua, presso le proprie sedi territoriali, attività di miglioramento genetico, sperimentazione, selezione e valutazione in ambito frutticolo;
- c) I programmi di breeding coordinati dal CREA vengono svolti in Italia in collaborazione con diversi Enti, pubblici e privati, con l'obiettivo di costituire valide cultivar adatte alle principali aree frutticole italiane.
- d) La sede di Forlì del CREA-OFA vanta una consolidata esperienza pluriennale nel campo del miglioramento genetico della fragola e dispone di tutte le competenze e del know-how necessario per la realizzazione di un adeguato programma di breeding;
- e) NEW PLANT, costituita da Apo Conerpo Soc. Coop. Agricola, Apofruit Italia Soc. Coop. Agricola e Orogel Fresco Soc. Coop. Agricola, ha come finalità il miglioramento della frutticoltura attraverso l'acquisizione di innovazione varietale;
- f) COVIRO, azienda vivaistica, dal 1978 produce e vende piante di fragola in Italia e all'estero. Detiene numerose licenze di moltiplicazione di varietà di fragola, tra cui quelle scaturite dall'attività di miglioramento genetico di CREA nei diversi areali frugolicoli italiani;
- g) A partire dal 1978, in Romagna, numerosi progetti di miglioramento genetico della fragola, coordinati dalla sede di Forlì del CREA-OFA e finanziati inizialmente dalla sola Regione Emilia-Romagna e negli ultimi undici anni cofinanziati da NEW PLANT, hanno consentito di ottenere

nuove varietà che si sono poi affermate anche in molti paesi del Nord Europa e hanno consentito di acquisire un notevole patrimonio genetico di selezioni;

- h) In data 04/10/2021, CREA-OFA, NEW PLANT e COVIRO hanno sottoscritto un “Contratto di sviluppo congiunto per attività di breeding su fragola della Romagna” (prot. n. 0090243 del 04/10/2021) che ha consentito la prosecuzione dell’attività di breeding fino al 31/12/2025;
- i) Il patrimonio di selezioni che le Parti hanno sviluppato negli anni e che sono interessate ad utilizzare per una nuova attività di sviluppo congiunto, sono elencate in Allegato 1;
- j) NEW PLANT e COVIRO hanno espresso la volontà di proseguire l’attività in oggetto rispettivamente con lettere prot. n. 0000341 del 07/01/2026 e prot. n. 0096336 del 29/12/2025;
- k) Con determina n. del, il Direttore del CREA-OFA ha assunto la determinazione di proseguire fino al 31/12/2030 l’attività suindicata formalizzando un nuovo Contratto di sviluppo congiunto da stipulare con NEW PLANT e COVIRO.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse sopra riportate e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 – Oggetto del Contratto e Aggiornamento degli Allegati

Oggetto del presente Contratto è la realizzazione di un’attività di breeding da svolgere in collaborazione tra CREA, NEW PLANT e COVIRO, finalizzata all’ottenimento di nuove varietà di fragola ad alto fabbisogno in freddo, valide ed adatte alle coltivazioni nel Nord Italia e nel Nord Europa, attraverso specifiche azioni di ricerca genetica realizzate con metodologie di breeding tradizionali.

Costituisce altresì oggetto del presente Contratto l’iter valutativo del seguente materiale:

- le selezioni marcate “FC” ottenute da precedenti programmi di miglioramento genetico svolti da CREA e NEW PLANT (la cui proprietà sarà tra essi mantenuta) elencate in Allegato 1;
- le selezioni siglate “CNC” ottenute congiuntamente da CREA, NEW PLANT e COVIRO nell’ambito del Contratto indicato in premessa (la cui proprietà sarà mantenuta dalle 3 Parti) elencate in Allegato 2;
- il nuovo materiale “CNC” (la cui proprietà sarà delle Parti firmatarie) che sarà ottenuto nel corso dell’esecuzione del presente Contratto che verrà elencato in Allegato 3.

Annualmente, in occasione della relazione annuale prevista al successivo art. 5, le Parti aggiorneranno gli Allegati 1 e 2 eliminando le eventuali selezioni che, non essendo ritenute interessanti, si intendono scartate e quindi eliminate dall’attività di breeding, e aggiungendo le nuove selezioni ottenute in Allegato 3.

Art. 3 - Durata del Contratto

Il presente Contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2030 e non potrà essere rinnovato tacitamente fra le Parti.

Qualora ne sussistessero i presupposti tecnico-scientifici, le Parti ne potranno eventualmente rinegoziare o confermare i termini economici e tecnico-scientifici da concordarsi formalmente fra le Parti, nei tempi e secondo le procedure di ciascuna Parte.

Art. 4 - Modalità Operative e territorio

CREA si impegna a coordinare scientificamente e a realizzare, per quanto di propria competenza,

tutta l'attività insieme al personale di NEW PLANT e COVIRO, adottando tutte le proprie conoscenze e strategie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel minor tempo possibile.

Le attività di campo saranno effettuate presso l'azienda agricola sperimentale di Magliano di Forlì del CREA e in altre aziende fragolicole del comprensorio romagnolo associate alle Organizzazioni di Produttori afferenti a NEW PLANT o da questo individuate e comunicate a CREA.

Le Parti collaborano annualmente alla realizzazione delle seguenti attività nell'ambito delle proprie conoscenze e competenze.

CREA si impegna a:

- a) Predisporre e attuare nelle proprie strutture di Forlì il programma di incroci intervarietali, adottando metodologie di breeding tradizionali, finalizzate a centrare gli obiettivi indicati in premessa, al fine di produrre dei semenzali (ca. 3.000) da selezionare nei campi sperimentali messi a disposizione da CREA presso la propria azienda sita a Magliano di Forlì. Gli incroci saranno effettuati negli anni 2026 e 2027. Non sono previsti incroci per le 3 annate successive, salvo se diversamente concordato tra le Parti entro dicembre 2027;
- b) Eseguire, anche insieme al personale di NEW PLANT e COVIRO, il lavoro di selezione del materiale genetico indicato al punto a) al fine di individuare i semenzali migliori (selezioni) da marcare poi con la sigla CNC. Questo materiale entra a far parte del patrimonio genetico di questo Progetto;
- c) Eseguire, anche insieme al personale di NEW PLANT e COVIRO, il lavoro di valutazione/selezione delle selezioni CNC indicate al punto b), presenti nei campi parcellari di I livello, costituiti a parcella singola di 8-20 piante, e delle migliori selezioni FC/CNC a confronto con le varietà di riferimento presenti nei campi di II livello (parcelle di 8-20 piante). I campi di I e II livello saranno costituiti presso le aziende fragolicole del comprensorio romagnolo associate alle Organizzazioni di Produttori afferenti a NEW PLANT o da quest'ultimo individuate. Per il materiale FC/CNC di maggior interesse si provvederà alla valutazione su ampia scala, in campi sperimentali dimostrativi da costituire presso produttori individuati e coordinati da NEW PLANT e COVIRO;
- d) Eseguire i rilievi oggettivi sulle migliori selezioni, individuate insieme a NEW PLANT e COVIRO, direttamente in campo a confronto con le varietà di riferimento: suscettibilità a malattie fogliari, accostamento primaverile, epoca di fioritura, peso della produzione commerciale e di scarto, analisi fisico-chimiche e qualitative (compresa la valutazione della shelf-life nel post-raccolta) su campioni di frutti;
- e) Decidere a fine giugno, insieme a NEW PLANT e COVIRO, la composizione del nuovo campo sperimentale, tenendo conto delle valutazioni soggettive e dei dati sperimentali rilevati;
- f) Effettuare l'elaborazione dei dati vegeto-produttivi e qualitativi attraverso analisi statistica;
- g) Attuare riunioni di lavoro per la programmazione delle attività;
- h) Potrà essere altresì decisa l'eventuale immissione nel campo sperimentale costituito nel cesenate, di selezioni non FC/CNC, costituite nell'ambito di altre azioni di miglioramento genetico condotte al di fuori dell'area da CREA insieme ad altri enti collaboratori;
- i) Predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e i risultati ottenuti.

NEW PLANT e COVIRO si impegnano a:

- j) Effettuare la gestione tecnico-operativa di tutta l'attività di campo, escluso il campo dei semenzali (vds. punto a) precedente), mettendo a disposizione il terreno in cui allestire annualmente i campi

sperimentali presso le aziende fragolicole individuate, provvedendo alla coltivazione delle piante, all'esecuzione di tutte le operazioni colturali (dalla piantagione alla raccolta) necessarie al fine di consentire una piena selezione/valutazione delle selezioni FC/CNC e non FC/CNC;

- k) Moltiplicare i semenzali selezionati (= selezioni CNC), subito dopo aver terminato il lavoro di selezione dei semenzali (mese di maggio). Queste piante, in funzione della tecnica di moltiplicazione adottata, potranno essere messe a dimora (come piante cima radicata) nel campo di I livello nel mese di luglio dello stesso anno, oppure dell'anno successivo se si utilizzano piante frigoconservate;
- l) Moltiplicare tutte le selezioni FC/CNC con le modalità che si riterranno più opportune; parte di queste potranno essere utilizzate per la costituzione di campi sperimentali e dimostrativi presso aziende sperimentali opportunamente identificate;
- m) Fornire assistenza tecnica al fine di coltivare, secondo le tecniche di coltivazione tradizionali, il materiale genetico (semenzali CNC e selezioni FC/CNC) in modo da consentire una sua piena selezione/valutazione;
- n) Eseguire, in accordo con CREA, i lavori di selezione/valutazione necessari per la selezione dei semenzali e la valutazione sperimentale del comportamento produttivo delle selezioni FC/CNC ritenute più interessanti a confronto con le varietà standard diffuse in Emilia-Romagna;
- o) Eseguire, in accordo con CREA, l'azione di collaudo finale del materiale FC/CNC ritenuto più interessante, da effettuare su ampia scala, finalizzato all'ultima e indispensabile verifica sia degli aspetti agronomici che pomologici e commerciali delle nuove selezioni FC/CNC, prima di una loro eventuale diffusione commerciale;
- p) Dichiarare, alla conclusione del presente Contratto, inclusi i casi di recesso, richiamati al successivo art. 15, di volere/non volere proseguire le attività in oggetto.

A COVIRO, inoltre, spetta:

- q) La valutazione, in accordo con NEW PLANT e CREA, delle selezioni FC e CNC anche in altre aree fragolicole italiane ed estere sottoscrivendo appositi contratti di sperimentazione con gli organismi terzi coinvolti;
- r) La moltiplicazione esclusiva di tutto il materiale vegetale oggetto di questo contratto (Allegati 1, 2 e 3) in vivaio finalizzata all'azione di collaudo finale indicata al punto o) di questo articolo. Nel caso si verificassero miscellanee di piante fornite che possano arrecare danni ai produttori coinvolti nel collaudo finale di una selezione FC/CNC la responsabilità non potrà essere addebitata a CREA;
- s) Il deposito presso il CAV Centro Attività Vivaistiche della fonte primaria, fornita da CREA, il successivo iter di certificazione del materiale e la domanda di iscrizione al registro nazionale dei fruttiferi, supportandone le spese;
- t) la responsabilità dello stato fitosanitario del materiale vegetale durante l'intero ciclo di moltiplicazione.

Art. 5 - Progetto di sviluppo e Relazione finale

Il progetto di sviluppo congiunto riguarda il materiale elencato negli Allegati 1 e 2 e il nuovo materiale ottenuto nell'ambito di questo programma (Allegato 3).

NEW PLANT e COVIRO seguiranno l'evolversi del programma in tutte le sue fasi, sulla base di un'attività programmatica definita ogni anno in accordo tra le Parti stesse. A tal fine, saranno organizzati periodici incontri e/o visite tecniche atti a valutare i risultati delle attività di campo e di laboratorio.

Per scopi sperimentali, COVIRO, in accordo con o anche su proposta di CREA e NEW PLANT,

potrà inviare materiale genetico FC/CNC ad altri organismi pubblici o privati, italiani o esteri, previa apposita stipula di contratti di sperimentazione. Annualmente, COVIRO avrà cura di comunicare a CREA e NEW PLANT il materiale inviato ad altri Organismi.

Il materiale concesso a fini sperimentali ad altri organismi, i risultati dell'attività prevista nel progetto, nonché l'eventuale materiale ritenuto non più di interesse dalle Parti e di conseguenza scartato saranno riportati in una relazione annuale (e finale al termine del Progetto) redatta da CREA (art. 4.i) e concordata e sottoscritta dalle Parti. CREA avrà, inoltre, cura di trasmettere l'aggiornamento dell'Allegato 1, relativo al patrimonio genetico FC, dell'Allegato 2, relativo al patrimonio genetico CNC ottenuto in precedenza e dell'Allegato 3 relativo al patrimonio genetico CNC ottenuto nell'ambito del presente Contratto, e l'elenco del materiale prodotto non ascrivibile alle selezioni FC/CNC.

Art. 6 - Responsabilità scientifica

Per il CREA il responsabile scientifico e tecnico per tutte le attività previste nell'ambito del presente Contratto è, per l'espletamento di tutte le fasi dell'attività tecnico-scientifica e per l'attività di gestione e diffusione commerciale delle nuove varietà Responsabile del progetto e dell'attuazione del medesimo per NEW PLANT è il Per COVIRO, responsabile tecnico-scientifico è, mentre la responsabile dello sviluppo commerciale è

Art. 7 - Organizzazione del personale

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente Contratto, venga chiamato a frequentare i campi e le strutture dell'altra parte. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Art. 8 - Corrispettivo e modalità di pagamento

L'attività indicata nell'art. 4 ai punti j), k), l), m), n), o) sarà supportata finanziariamente da NEW PLANT e COVIRO.

L'attività indicata nell'art. 4 ai punti q), r), s) e t) sarà supportata finanziariamente da COVIRO.

NEW PLANT e COVIRO si impegnano a supportare finanziariamente il progetto di ricerca sostenendo i costi dei campi sperimentali, salvo quanto previsto al punto a) dell'art. 4.

NEW PLANT si impegna a versare a CREA l'importo di €.... (... euro) + IVA per ogni annualità del progetto in cui vengono effettuati incroci (2026 e 2027, più eventuali ulteriori annualità qualora si verifichi quanto previsto all'art. 4.a) e di € (... euro) + IVA per ogni restante annualità, a titolo di corrispettivo globale forfettario per le attività da esso prestate dal personale di ruolo o assunto a tempo determinato nell'ambito ed ai fini della realizzazione del Progetto "Breeding Fragola della Romagna".

Gli importi pattuiti saranno fatturati da CREA entro il 31 dicembre di ciascun anno (2026, 2027, 2028, 2029 e 2030) a NEW PLANT che si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. L'importo dovrà essere versato sul conto corrente sul conto corrente n. 218660 intestato a: "CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" (IBAN IT 19S0100503382000000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLITRR con bonifico ORDINARIO indicando nella causale la sigla "OFA 1.02.12.04 Forlì-Breeding Fragola della Romagna", il numero di fattura, oltre alla descrizione che deve essere al massimo di 10 caratteri.

Art. 9 - Titolarità scientifica dei risultati e divulgazione

La titolarità scientifica dei risultati ottenuti nell'ambito del presente Contratto spetta a CREA ed essi

potranno essere pubblicati e divulgati da CREA, in accordo con NEW PLANT e COVIRO.
Qualsiasi pubblicazione tecnica o scientifica dovrà riportare l'indicazione del Contratto e delle Parti.

Art. 10 - Proprietà e sfruttamento dei risultati

La proprietà e gli eventuali diritti patrimoniali relativi al materiale indicato nell'Allegato 1, ottenuto dall'attività di breeding svolto nel corso dei precedenti accordi di collaborazione tra CREA e NEW PLANT e in fase finale di valutazione, restano in capo agli stessi in parti uguali.

La proprietà e i diritti patrimoniali del nuovo materiale indicato nell'Allegato 2, ottenuto nell'ambito del precedente Contratto, e nell'Allegato 3, ottenuto nell'ambito di questo programma, sono in capo a CREA (33,33%), NEW PLANT (33,33%) e COVIRO (33,33%).

Le strategie di diffusione commerciale delle nuove varietà FC/CNC, ottenute a seguito del presente Contratto e ritenute idonee alla protezione e alla diffusione commerciale, saranno prese di comune accordo fra le Parti. La gestione per lo sfruttamento commerciale di dette varietà sarà oggetto di un apposito Contratto di gestione ai fini della valorizzazione commerciale da stipularsi tra le Parti volta per volta.

Si stabilisce sin da ora, tuttavia, che COVIRO potrà esercitare il diritto di esclusiva di moltiplicazione e commercializzazione di dette varietà. Qualora COVIRO eserciti tale diritto per una varietà, ne sosterrà interamente i costi di privativa e di gestione. Se COVIRO dovesse successivamente decidere di rinunciare al diritto di esclusiva, a partire dal momento dell'avvenuta rinuncia, i costi di privativa saranno condivisi in parti uguali tra le tre Parti.

Qualora COVIRO decidesse fin da subito di non avvalersi del diritto di esclusiva, le Parti concordano che le spese di privativa e gestione saranno condivise tra le Parti.

In caso di diffusione commerciale di una selezione dell'Allegato 1, COVIRO, in quanto partner dell'attività di valutazione, avrà diritto ad una quota pari al % degli eventuali proventi.

In caso di diffusione commerciale di una selezione dell'Allegato 2 e Allegato 3, la suddivisione dei proventi tra le tre Parti avverrà in parti uguali, secondo le specifiche dettagliate nel contratto di gestione ai fini della valorizzazione commerciale.

Saranno altresì salvaguardati i diritti dei costitutori, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

Secondo quanto stabilito all'art. 4 p), in caso la decisione di NEW PLANT e COVIRO sia di interrompere la collaborazione con CREA, le parti si accorderanno formalmente in merito alla proprietà del materiale che costituisce l'Allegato 1, 2 e 3 e all'eventuale utilizzo da parte del CREA per ulteriore attività di breeding.

Art. 11 - Comunicazioni

Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:

Per CREA:

- CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede di Forlì, Via La Canapona, 1 bis 47121 Forlì (FC), indirizzo di posta elettronica ...

PEC: ...

Per NEW PLANT:

- NEW PLANT Soc. Consortile Agricola a r.l., Via Malpighi, 5 47122 Forlì (FC), indirizzi di posta elettronica

PEC: ...;

Per COVIRO:

- COVIRO s.r.l., Via Romea Nord, 180 48015 Cervia (RA), indirizzi di posta elettronica

PEC: ...;

Ovvero ad ogni ulteriore domicilio che le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente. Salvo ove altrimenti richiesto, le comunicazioni potranno essere effettuate con ogni mezzo scritto, ivi compresa l'e-mail, purché la Parte inviante ne conservi copia.

Art. 12 - Riservatezza

Le Parti s'impegnano a garantire assoluto riserbo, per quanto attiene a informazioni riservate sulle selezioni/linee/ibridi/varietà, nonché sulle strategie di sviluppo e di promozione che si intendono attuare.

Art. 13- Clausola di manleva

CREA, salvo per le attività di propria competenza elencate all'art. 4, non sarà responsabile per eventuali danni che NEW PLANT o COVIRO possano subire o provocare a seguito dell'attività in oggetto, o dall'uso improprio delle selezioni/varietà ottenute o conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi di cui al presente Contratto.

Art. 14- Inadempimenti e risoluzione del Contratto

Ciascuna Parte si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto in caso di inadempienza o di trasgressione accertata delle norme sopra riportate, tramite lettera via PEC o via raccomandata A/R. Se entro 30 giorni dal ricevimento di tale lettera di diffida, l'altra Parte non avrà regolarizzato, il Contratto sarà ritenuto risolto di pieno diritto per inadempimento, ai sensi dell'art 1454 del Codice civile.

Il presente Contratto sarà, inoltre risolto con decorrenza immediata qualora NEW PLANT si trovi in uno stato di perdurante insolvenza rispetto agli obblighi economici derivanti dal Contratto.

In caso di risoluzione, è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e qualora la risoluzione venga esercitata dalla parte non CREA, quest'ultima si impegna a corrispondere a CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento della risoluzione stessa.

Art. 15 - Diritto di recesso

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e qualora il recesso venga esercitato da NEW PLANT o COVIRO, la parte che recede si impegna a corrispondere a CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione.

Art. 16- Norme applicabili e Controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, ogni controversia nascente da, o comunque connessa con, quanto previsto nel presente Contratto. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni controversia sarà risolta secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Art. 17- Oneri fiscali

Il presente Contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.1 lettera b) della tabella parte II del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le relative spese saranno a

carico della Parte che ne richiede la registrazione.

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), sarà interamente a carico di CREA.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Si allega al presente Contratto l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati.

Articolo 19 –Disposizioni generali

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti.

Il presente Contratto viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi della normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo intercorso tra le Parti sul medesimo oggetto. Esso potrà essere modificato e integrato solo attraverso il mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto a pena di nullità.

NEW PLANT e COVIRO si impegnano a sottoscrivere contestualmente una dichiarazione sostitutiva, il cui testo è allegato al presente Contratto, e senza la quale il medesimo è da considerarsi non valido.

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente Contratto sarà efficace solo se concordata tra le Parti ed effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati nel presente Contratto.

In caso di modifica societaria di una delle Parti per fusione, confluenza in altra Società, trasformazione o in caso di cessione di ramo aziendale, ferma la normativa di settore vigente, alla Parte interessata da tale modifica compete l'onere della tempestiva comunicazione alle altre Parti, secondo le medesime modalità sopra indicate.

Usi e consuetudini e ogni altra fonte di disciplina qui espressamente non richiamata e che sia in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni di cui al presente Contratto non potrà prevalere sulle stesse.

Letto, approvato e sottoscritto ad ogni senso di legge.

CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura Il Direttore	NEW PLANT 	COVIRO
<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>



SEDE LEGALE

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)

C.F. 97231970589 **P.I.** 08183101008

Allegato 1 _ Elenco materiale FC ottenuto dalle attività di breeding precedenti CREA/NEW PLANT



SEDE LEGALE

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)

C.F. 97231970589 **P.I.** 08183101008

Allegato 2 - Elenco materiale CNC ottenuto dalle attività di breeding precedenti CREA/NEW PLANT/COVIRO



SEDE LEGALE

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)

C.F. 97231970589 **P.I.** 08183101008

Allegato 3 _Elenco nuovo materiale CNC di proprietà CREA/NEW PLANT/COVIRO

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer o DPO*) con Decreto del Presidente n.79491 del 1.09.2021.

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail responsabiletrattamentodati@crea.gov.it.

3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di dati personali

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, riguardano esclusivamente i dati personali delle Parti firmatarie il "Contratto di sviluppo congiunto per attività di breeding su fragola della Romagna".

Fonti dei dati personali

L'Ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui al "Contratto di sviluppo congiunto per attività di breeding su fragola della Romagna", nonché per gli atti da esso derivanti.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA;
- 2) società, liberi professionisti, delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino;

- 3) Autorità (a.e. giudiziaria, amministrativa, etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni;
- 4) organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini del rapporto contrattuale.

I dati personali sono conservati per tutto il periodo di validità del Contratto sopra richiamato. Al termine, o nel caso di interruzione delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: responsabiletrattamentodati@crea.gov.it.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'Ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

Diritto di accesso

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA un formato elettronico di uso comune.

Diritto di rettifica

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto di cancellazione

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

Diritto alla limitazione del trattamento

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

Diritto di opposizione

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati salvo se venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'Ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____, residente a _____ via _____ in
qualità di legale rappresentante di _____ (denominazione o ragione
sociale), con sede a _____ via _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Indirizzo di posta elettronica ordinaria _____

Indirizzo di posta elettronica certificata _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1 c.9 lettera e) della L. 190/12 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di..... (nome ditta) ed i dirigenti e i dipendenti del CREA
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per(nome e cognome) non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: *"I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti"*
- ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti del CREA*, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14/12/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reperibile al link <https://www.crea.gov.it/atti-generalis> e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori di(nome ditta), per quanto applicabile, il suddetto Codice
- di avere letto e compreso l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali allegata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati

_____, il _____
(Località) (Data) (firma e timbro)